

TI_GERICHTE 15.2007.125 vom 29. Februar 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-02-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2007.125

FR: TI_GERICHTE 15.2007.125 du 29 février 2008

IT: TI_GERICHTE 15.2007.125 del 29 febbraio 2008

Regeste

Cessione ex art. 260 LEF di un credito del fallito e del diritto di resistere alla pretesa riconvenzionale fatta valere dal terzo debitore. Compensazione. Inammissibilità della cessione di una pretesa della massa al debitore della stessa

Erwägungen

E. 1

Più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore, ma anche ove formulino tesi divergenti.

E. 1.1

Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta, Commentario alla LPR, CFP n. 3, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).

E. 1.2

I ricorsi 13 dicembre 2007 dell'ing. RI 1 (inc. n. 15.07.125) e 10 dicembre 2007 dell'avv. RI 2 (inc. n. 15.07.126) sono, in parte, entrambi riferiti allo stesso provvedimento (del 29 novembre 2007), e la decisione del 5 dicembre 2007, impugnata solo dall'avv. RI 2, è incentrata sullo stesso complesso di fatti. Le due vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.

E. 2

Nessuno dei ricorrenti contesta la decisione 18 ottobre 2007 dell'CO 1 (rinuncia a far valere le pretese di responsabilità contro gli organi della fallita e al credito di fr. 955'385,70 contro l'ing. RI 1; rinuncia a continuare il processo avviato da quest'ultimo in via riconvenzionale; offerta ai creditori della facoltà di chiedere l'autorizzazione di esercitare ogni singola pretesa a nome proprio e per conto della massa) Questa decisione è comunque conforme sia all'art. 260 LEF (per quanto concerne le pretese inventariate quali attivi della massa), sia all'art. 63 RUF (per quanto attiene alla pretesa insinuata dall'ing. RI 1) ed è definitiva. Orbene, nel termine impartito dall'Ufficio, l'avv. RI 2, con scritto 7 novembre 2007, ha

chiesto la cessione unicamente del credito di fr. 955'385,70. Non si può considerare implicita una domanda tendente ad essere autorizzato a continuare il processo anche in merito alla pretesa riconvenzionale fatta valere dall'ing. RI 1, poiché formalmente la decisione 18 ottobre 2007 esige una richiesta esplicita pure per la seconda pretesa. Del resto, le due pretese non sono materialmente inscindibili, nel senso che il processo può benissimo continuare solo sulla questione dell'esistenza del credito di fr. 955'385,70, mentre il credito insinuato dall'ing. RI 1 dev'essere considerato definitivamente ammesso, come rettamente statuito dall'Ufficio. Il ricorso dell'avv. RI 2 va pertanto respinto su questo punto.

E. 3

Per l'art. 213 LEF, il creditore può in linea di principio compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. La compensazione non ha tuttavia luogo, quando un debitore del fallito diventi creditore di lui soltanto dopo la dichiarazione di fallimento o quando un creditore del fallito diventa debitore di lui o della massa solo dopo la dichiarazione di fallimento. La compensazione può d'altronde essere impugnata quando un debitore del fallito, prima della dichiarazione di fallimento, conoscendo l'insolvenza di lui, abbia acquistato un credito verso il medesimo allo scopo di procurare mediante compensazione un vantaggio a sé o ad altri in pregiudizio della massa (art. 214 LEF).

E. 3.1

. Di conseguenza, è annullata la decisione 5 dicembre 2007 dell'CO 1 con cui ha autorizzato l'ing. RI 1 a continuare in luogo e vece della massa il processo promosso con petizione del 23 dicembre 1993 nella causa n. _____ della Pretura di _____, in merito al credito di fr. 955'385,70 vantato nei confronti dell'ing. RI 1. 4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

E. 3.2

Qualora un creditore invochi la compensazione insinuando solo il saldo della propria pretesa (dopo deduzione dell'importo della pretesa del fallito), l'amministrazione deve statuire solo sull'esistenza del credito insinuato, nei limiti dell'importo fatto valere dal creditore, a prescindere dalla questione della compensazione. Salvo dichiarazione esplicita (comunque impugnabile con ricorso giusta l'art. 17 LEF), l'ammissione del credito nella graduatoria non implica riconoscimento della compensazione (DTF 103 III 11 seg., cons. 3a). Spetta infatti ai creditori, in occasione della seconda assemblea (art. 253 cpv. 2 LEF) o per mezzo di circolare (art. 255a e 231 cpv. 3 n. 1 LEF), decidere se rinunciare o no a far valere la pretesa del fallito – a seconda che essi ammettano o no la sua estinzione per compensazione; in via sussidiaria tale decisione spetta ai singoli creditori: se intendono contestare la compensazione, essi devono chiedere l'autorizzazione di far valere la pretesa del fallito giusta l'art. 260 LEF. Una decisione definitiva sulla questione della compensazione verrà poi presa dal giudice eventualmente chiamato a statuire sull'esistenza e sull'importo della pretesa del fallito (DTF 71 III 185, cons. 2; CEF 16 gennaio 2007 [15.06.124], cons. 2, con la precisazione che i creditori non devono essere chiamati a pronunciarsi direttamente sulla compensazione – ad ogni singolo creditore dev'essere garantita la facoltà di contestare la graduatoria giusta l'art. 250 LEF – bensì sul credito del fallito, DTF 103 III 11 cons. 3a).

E. 3.3

Nella fattispecie, non si può di conseguenza ritenere illegale o inopportuna la decisione dell'Ufficio di non statuire sull'eccezione di compensazione sollevata dall'ing. RI 1, rinviandolo a farla valere nel processo pendente dinanzi alla Pretura di _____, e ciò anche se egli l'ha eccepita, prima delle cessioni, a concorrenza dell'intero importo di fr. 955'385,70 – che quindi riconosce – invece che per il valore di stima di fr. 1.-- figurante nell'inventario: si deve infatti garantire ai creditori cessionari la facoltà di poter contestare la compensazione ai sensi degli art. 213 o 214 LEF (art. 124 CO) o di invocare un'eventuale preclusione processuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 53 ad art. 78 e nota 135). Il ricorso dell'ing. RI 1 va pertanto respinto.

E. 4

Giusta l'art. 260 LEF, ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. La giurisprudenza federale e la dottrina hanno tuttavia avuto modo di precisare che la cessione di pretese a un cessionario che è lui stesso debitore dei diritti ceduti è inammissibile (DTF 113 III 137, cons. 3b; 107 III 93 cons. 2; 54 III 211; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 5 ad art. 260; Berti, op. cit., n. 30 ad art. 260; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 43 ad art. 260, con ulteriori rif.). In effetti, non è né giuridicamente né logicamente concepibile che una persona promuova azione o esecuzione contro sé stessa. La posizione in apparenza divergente di Jeanneret/Carron (Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 17 ad art. 260), secondo cui la questione competerebbe esclusivamente al giudice chiamato a statuire sulla pretesa ceduta, non considera la distinzione stabilita dal Tribunale federale tra i casi in cui, come quello in esame, chi chiede la cessione è il debitore della pretesa e quelli in cui invece il cessionario è una persona vicina al debitore (ad es. un amministratore della fallita, cfr. DTF 107 III 93, cons. 2). Nella seconda ipotesi, la cessione non è concettualmente esclusa, ma l'azione della persona vicina al debitore può costituire un abuso di diritto, questione che rientra nell'esclusiva competenza del giudice adito. Orbene, non v'è dubbio nella fattispecie che la pretesa di fr. 955'385,70 sia diretta contro l'ing. RI 1: la cessione rilasciata a suo favore il 5 dicembre 2007 è pertanto inammissibile e, in accoglimento parziale del ricorso interposto dall'avv. RI 2, dev'essere annullata.

E. 5

Intimazione a: – avv. RA 1, _____; – avv. RI 2, _____; – PI 2, _____; – PI 3, _____; – PI 4, _____. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente _____ Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.